

proposta di legge n. 403

a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Trenta

presentata in data 24 marzo 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

Signori consiglieri,

la proposta di legge regionale che presentiamo mira a rendere il commercio nella regione Marche più vicino alle nuove esigenze dei commercianti e dei cittadini.

Infatti non possiamo restare attaccati ad un vecchio schema di mercato oramai obsoleto, quello per intenderci preesistente alla diffusione capillare delle vendite tramite internet, ai mega centri commerciali ed alla multietnicità della collettività esistente sul territorio.

Dobbiamo anche guardare a quella che è la vita di tutti i giorni della famiglia media, dove la figura della casalinga va scomparendo, dove anche l'anziano è comunque autonomo nel muoversi in un territorio intercomunale, dove le esigenze dei vari componenti il nucleo familiare si devono coniugare con i tempi sempre più caotici della vita lavorativa.

Per dare la possibilità di espansione economica al commercio nella nostra regione dobbiamo dare nuove regole, ma non nuovi vincoli, per dare stimolo all'imprenditorialità guardando al contempo alle esigenze dei potenziali acquirenti.

Ultimamente la legislazione nazionale ha dettato nuove regole che liberalizzano una parte consistente dell'attività dei commercianti. E' bene liberalizzare laddove ciò può portare benefici al commercio permettendo agli operatori di lavorare in maniera consona alle proprie esigenze ed alle proprie possibilità; liberalizzare per rispondere alle nuove esigenze della popolazione i cui stili di vita stanno cambiando; liberalizzare per rendere meno pesante il dislivello di offerta tra il piccolo commerciante e la grande distribuzione, tra il mercato tradizionale e quello elettronico, tra gli esercenti del centro e quelli della periferia delle città.

Ma liberalizzare non deve voler dire caos e mancanza di certezze per chi lavora seriamente e vuol lavorare serenamente. Con questa proposta di legge dettiamo nuove regole per l'accesso al mercato, volte a tutelare l'imprenditore che lavora con professionalità e l'acquirente che acquista in buona fede.

Gettiamo le basi per creare un nuovo mercato volto al futuro con un occhio al passato, alla nostra storia, e dunque anche una espressa forte tutela per l'identità delle nostre città che in alcuni casi è da preservare, in altri da ricostituire.

Partendo dall'attuale testo unico in materia di commercio, abbiamo apportato pochi ma sostanziali aggiornamenti legislativi che permetto-

no di costruire un modello di commercio libero ma regolamentato, ordinato ma non ordinario, dove la norma aiuta e stimola l'imprenditore e non lo obbliga a comportamenti antieconomici; un mercato che accoglie il cliente, che diventa luogo da frequentare e parte integrante del benessere del cittadino.

Per coniugare tutto ciò abbiamo apportato le modifiche seguenti alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

All'articolo 1, comma 1, si modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2009, spostando l'osservatorio del vissuto pregresso dell'aspirante commerciante dalla nostra nazione all'Unione europea ed ai paesi extra UE per tener conto della globalizzazione delle migrazioni che è avvenuta e sta continuando ad avvenire in tutto il pianeta.

All'articolo 1, comma 2, si intende ampliare il periodo temporale del divieto di esercizio a partire dal giorno in cui la pena risulta scontata, con modifica del comma 2 dell'articolo 8.

All'articolo 1, comma 3, che modifica il comma 3 dell'articolo 8, si sancisce il fatto che il divieto di esercizio dell'attività si applica anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

L'articolo 1, comma 4, aggiunge il comma 4 bis all'articolo 8: sempre nell'ottica di attualizzare il mercato alla globalizzazione dei suoi operatori nonché per tutelare gli avventori a volte ancora sprovveduti ed inesperti, si inserisce come condizione all'avvio ed al permanere dell'attività di commerciante sul territorio della regione Marche la conoscenza della lingua Italiana parlata e scritta.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 13 della l.r. 27/2009 inserendo due nuovi commi volti a tutelare l'identità delle nostre città e garantire la concorrenza tra i piccoli commercianti di prodotti tradizionali ed i commercianti di prodotti etnici, evitando la nascita di ghetti e di quartieri "di serie B".

L'articolo 3 modifica l'articolo 37 della l.r. 27/2009 spronando i Comuni ad individuare nuove aree per il commercio ambulante, che oggi è diventato fonte di reddito per un numero sempre maggiore di commercianti ed elemento imprescindibile dallo sviluppo turistico-culturale di molte città.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“1. Non possono esercitare attività commerciale:

- a) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale nella legislazione italiana è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale italiano, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale italiano;
- e) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali italiane;
- f) coloro che sono sottoposti, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive o ad altre misure equivalenti in altri Stati dell'Unione europea ed extra UE.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), ed f), permane per la durata di dieci anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di dieci anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il divieto di esercizio dell'attività, si applica anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Coloro i quali vogliono intraprendere un'attività commerciale nella regione Marche e non hanno assolto l'obbligo scolastico nello Stato Italiano o non vi hanno conseguito titoli di studio di ordine superiore, devono dimostrare con documentazione idonea o apposito esame presso la Camera di commercio, industria e artigianato competente di conoscere l'uso corretto, parlato e scritto, della lingua italiana. La presente norma vale anche per l'apertura di filiali o succursali di attività già esistenti in altra regione italiana, sia per il titolare d'azienda che per il preposto commerciale, per il personale dipendente o parificato, per i collaboratori di impresa familiare.”.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 27/2009 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Gli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet non potranno superare la quota del 10 per cento sul numero totale degli esercizi di vicinato. I Comuni agevoleranno il trasferimento degli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet da zone di sovraffollamento a zone con concentrazioni al di sotto della percentuale massima stabilita dalla presente norma e comunque non oltre la metà della concentrazione massima fissata. Nel caso di superamento della soglia massima di presenza di esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio

a tempo di connessione internet, il Comune procederà alla loro chiusura sia ai sensi del comma 8 del presente articolo, sia disponendo la chiusura immediata di quegli esercizi i cui titolari violeranno una norma locale o nazionale, civile, penale, tributaria o fiscale.

8 ter. Le insegne degli esercizi di vicinato, compresi gli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet devono essere in lingua italiana. L'eventuale traduzione in un'altra lingua è concessa ma deve risultare visivamente subalterna e di dimensione inferiore alla dicitura principale in lingua italiana. Il mancato rispetto di questa norma comporterà l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale ed il divieto per l'imprenditore per la durata di dieci mesi di riaprire lo stesso o un altro esercizio commerciale in un qualunque comune della regione Marche.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 37 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ogni Comune deve individuare e destinare un'area suddivisa in posteggi nella quale gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 8 e 9 ed in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, possano svolgere la loro attività commerciale in giorni e con orari diversi da quelli delle fiere e dei mercati calendarizzati, previa presentazione di semplice comunicazione al Comune ed eventuale pagamento della tariffa comunale di occupazione dove prevista.”.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale di cui al comma 8 bis dell'articolo 13 della l.r. 27/2009, come modificato dalla presente legge, sia stata superata in un qualunque quartiere del territorio comunale, il Comune non rilascerà più SCIA per la categoria di esercizi indicata al medesimo comma 8 bis sull'intero territorio comunale, fino a quando in ogni quartiere la percentuale di presenza di esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi a noleggio a tempo di connessione internet non sarà a norma.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli esercizi già operanti di cui al comma 8 ter dell'articolo 13 della l.r. 27/2009, come modificato dalla presente legge, regolarizzano le eventuali insegne non più a norma.